

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l'anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l'Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi

necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

RITENUTO che l'approvazione del regolamento possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

SENTITA la relazione del Consigliere Nannarone che ha riferito al Consiglio che, alla luce delle ultime notizie in tema di versamento dell'imposta TASI, è opportuno rinviare ad altra seduta i successivi punti all'ordine del giorno, relativi all'approvazione delle Tariffe e delle aliquote. Vengono esplicitate le ragioni di un unico regolamento che si compone delle tre imposte (IMU, TASI, TARI). Per quanto attiene all'IMU, invero, in assenza della determinazione di nuove aliquote è applicabile la modalità di riscossione prevista per l'anno 2013, con tutte le agevolazioni e detrazioni previste, del resto riportate nel nuovo regolamento, unitamente alle modalità di versamento dell'imposta. Per quanto attiene alla TASI, è opportuno rinviare l'approvazione delle aliquote della nuova imposta, che vanno ad incidere in aggiunta all'IMU, anche per i residenti e per le prime case. Per la TARI, ferma la necessità di un piano finanziario che legittimi la richiesta ai contribuenti del quantum dovuto, l'articolo 33 del regolamento in esame prevede espressamente che "in alternativa ai criteri di cui al comma 2 (la commisurazione delle tariffe che tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158), per l'anno 2014 è utilizzato il criterio di determinazione delle tariffe vigente per l'applicazione della TARSU Anno 2013". All'art. 44, inoltre, sono previste le modalità di versamento, da effettuarsi con il modello F24, in tre rate scadenti il 16 dei mesi di maggio, luglio e settembre, con invio ai contribuenti da parte del Comune dei modelli di pagamento. Alla luce di quanto relazionato, il Consigliere Nannarone riferisce che per l'anno 2014, all'attualità, l'indirizzo politico della maggioranza del Consiglio comunale è quello di non prevedere aumenti nella tassazione, salvo poi andare a determinare le aliquote della nuova Imposta TASI.

Ascoltato Il Sindaco Spacone chiede cosa devono fare i cittadini sul pagamento delle imposte in relazione al rinvio della fissazione delle aliquote. Il Consigliere Nannarone risponde che per quanto riguarda l'IMU dovranno pagare entro il 16 giugno 2014, il 50% di quanto dovuto con le aliquote dell'anno precedente. Per la TASI, invece, saranno fissate successivamente in Consiglio le aliquote, mentre per la TARI i cittadini dovranno attendere la riscossione della SOGET.

Udito Il Consigliere Pietrantoni rileva che bisogna per la TARI un piano economico finanziario più specifico da parte del Cogesa, attuale gestore del servizio rifiuti;

Sentito altresì Il Consigliere Giammarco che precisa come bisogna distinguere per le tassazioni le attività di magazzino, produttive e commerciali che pur presenti in un unico stabile possono generare una differente produzione di rifiuti; il Sindaco Spacone, su tale ultimo intervento, precisa che non vi è necessità di discutere attualmente di tali problematiche in quanto non sono ancora state approvate le tariffe;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Alessandra di Santo, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Scanno;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO l'esito della votazione: presenti e votanti n. 7, voti favorevoli 6 (sei), contrari nessuno, astenuti uno (Giammarco);

DELIBERA

1. di approvare il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARSU vigenti per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata ed unanime votazione (favorevoli 7, contrari zero, astenuti zero), ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.